



Provincia di Biella

Area Tecnica

Ordinanza n. 1 del 02/01/2025

Oggetto: Limitazione temporanea del transito con restringimento di carreggiata o senso unico alternato, secondo esigenza, su tutte le strade provinciali nel territorio della Provincia di Biella.

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani

Il Responsabile

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la necessità da parte di questa Amministrazione di dare corso tramite gli operatori economici aggiudicatari della procedura d'appalto attivata con determinazione dirigenziale n. 889 del 06/06/2024, ai "servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde lungo la rete viaria della Provincia di Biella";

PRESO ATTO CHE per effettuare i suddetti servizi è necessaria la predisposizione di un cantiere stradale mobile caratterizzato da velocità variabili;

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

ORDINA

dal 01/01/2025 al 31/12/2025
(fascia oraria 7:30/19:00 - festivi esclusi)

1. la limitazione temporanea del transito mediante restringimento di carreggiata o istituzione di senso unico alternato, secondo esigenza, per la presenza di cantiere mobile per i servizi e gli

operatori di cui alla determinazione dirigenziale n. 889 del 06/06/2024 in premessa indicata, lungo tutte le strade provinciali della Provincia di Biella;

2. l'istituzione di un limite di velocità adeguato in prossimità del cantiere.

Le ditte esecutrici dei lavori sono incaricate di rispettare le seguenti norme:

1. l'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell'area in cui si svolgerà l'intervento e della necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell'art 21 D.Lgs. 285/92 e degli art. 30 – 43 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada" e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
2. il collocamento dei prescritti segnali di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere e l'oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio di questa Amministrazione e dei comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.

INVITA

- le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa dei cartelli.

Il Dirigente

Graziano Patergnani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa